



COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I. 0028 126 0695 C.F. 81001510692 e-Mail: pizzoferrato.ragioneria@gmail.com Tel. 0872946114 Fax 0872946819

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 73 DEL 16.12.2022

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER GESTIONE CANILE

L'anno **duemilaventidue** addì **sedici** del mese di **dicembre** alle ore **10.23** presso la Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, in seduta straordinaria e aperta al pubblico, di seconda convocazione, oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. FAGNILLI Palmerino	Presente
2. DI SCIULLO Adolfo Emiliano	Presente
3. DI PASQUALE Francesco	Assente
4. CALABRESE Teresa	Presente
5. PASQUARELLI Diego	Assente
6. DI CESARE Daniele Domenico	Assente
7. DI SCIULLO Simone	Presente
8. DI MATTEO Jacopo	Presente
9. TARANTINI Carmine	Assente
10. PASQUARELLI Aladino	Assente
11. PASQUARELLI Bruno	Assente

Totale presenti 5
Totale assenti 6

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi di art 97, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale **Dott. DI EUGENIO Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **FAGNILLI Palmerino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

EVIDENZIATO che il Consigliere Comunale Di Sciullo Simone è presente in videoconferenza, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 21.5.2022.

PREMESSO CHE la legge 14.08.1991 n. 281 prevede che i Comuni, in forma singola o associata, predispongano idonee strutture aventi funzione di canile pubblico per il controllo medico veterinario dei cani vaganti catturati;

SPECIFICATO CHE il Comune di Pizzoferrato non è dotato di una struttura, che possa comprendere sia il canile sanitario sia il canile rifugio, in grado di ospitare cani,

CHIARITO, che l'art. 19 comma.1, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella L. 07.08.2012 n. 135, individua le funzioni fondamentali dei Comuni, che gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti devono svolgere in forma associata;

ACCLARATO che il servizio di cattura dei cani e gestione del canile rientra fra i "servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale" di cui alla lettera b), dell'art. 19, c.1, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135;

RITENUTO OPPURTUNO APPROVARE la convenzione del Comune di Pizzoferrato con il Canile di Fallo, composta da n.15 articoli, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli n.5 , contrari n.0 , astenuti n .0 legalmente espressi

DELIBERA

1)**DI APPROVARE** le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.

2)DI APPROVARE la convenzione del Comune di Pizzoferrato con il Canile di Fallo, composta da n .15 articoli, allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3)DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Amministrativo per tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti

4)DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, astenuti n. 0 legalmente espressi

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO di Pizzoferrato
F.to Dott. PALMERINO FAGNILLI

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Pizzoferrato, 12.12.2022

Il Responsabile del Servizio f.to Dott LUCA DI EUGENIO

FAVOREVOLE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124-1° comma del D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. n. 70 /2023

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale del Comune di Pizzoferrato accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 30.1.2023 al 14.2.2023

Pizzoferrato, 30.1.2023

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott. DI EUGENIO LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_____, per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell'art. 134-3° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267.

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 16.12.2022 ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.lgs. 18/08/2000 n°267.

Pizzoferrato, lì 30.1.2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott. DI EUGENIO Luca

SCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO ANIMALI NELL'ASILO PER CANI,
SITO IN FALLO, LOCALITA' VICENNE, DELLA SOC. ABRUZZO SERVIZI S.R.L.

L'anno 2011, il giorno 26 del mese di maggio in Pizzoferrato,
nel palazzo comunale, tra i sigg:

1) Ing. LOMBARDI Frediano, nato a Cantalupo nel Sannio il 25.11.1963, e residente a Cantalupo nel Sannio, nominato con decreto sindacale n. 5 del 31.12.2010 quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pizzoferrato, codice fiscale 81001510692, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta;

2) PASQUINI Franco, nato a Lanciano l'11.06.1950, C.F. PSQFNC50H11E435K e residente in Lanciano, località Villa Stanazzo n° 120, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della soc. Abruzzo Servizi s.r.l., con sede in Lanciano, via Dalmazia n° 9, cod. fisc. e partita IVA 01456980695, all'uopo autorizzato dallo Statuto sociale;

parti contraenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

PREMESSO CHE :

la soc. Abruzzo Servizi srl , per conto della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, svolge il servizio di randagismo (accalappiamento cani e gatti, canile sanitario e etc.) nonché, in maniera autonoma, gestisce un asilo per cani e gatti, munito di tutte le autorizzazioni di legge, con personale idoneo e con proprio veterinario, iscritto all'Albo, che soprintende a tale attività;

il comune, attualmente, privo di canile, deve provvedere al ricovero degli animali, dopo il prescritto termine nel canile sanitario e che per il mantenimento degli animali la A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti richiede un compenso giornaliero per il ricovero di € 3,34;

la soc. Abruzzo Servizi s.r.l. ha offerto, per il servizio asilo, un compenso giornaliero di € 3,00 , molto vantaggioso per il comune;

tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) le parti eleggono domicilio presso le loro sedi legali;
- 2) l'esecuzione del presente contratto è regolato dalle clausole del presente atto e, per quanto non previsto, dagli articoli del codice civile e dalla normativa vigente. Qualunque accordo o promessa, non contemplato nel presente contratto, non ha alcun valore per l'Abruzzo servizi che si limiterà a prestare unicamente i servizi concordati;
- 3) l'oggetto del presente contratto è quello del ricovero di cani e gatti, appartenenti al comune contraente, nel canile asilo di Fallo (CH), località Vicenne, l'alimentazione e le visite sanitarie periodiche, saranno effettuate dalla società Abruzzo Servizi srl, con la sovrintendenza di un veterinario;

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Reg. Fra. PASQUINI)





4) **la durata del contratto è di anni 3 (tre) a partire dal 01.06.2011 al 31.05.2014.**

Alla sua scadenza, qualora non venga data disdetta, da una delle parti, con raccomandata a.r., "cinque mesi prima della scadenza", il contratto si rinnoverà tacitamente, per uguale ulteriore periodo, agli stessi patti e condizioni. Al rinnovo tacito il comune contraente si impegna a trasmettere in tempo utile, alla soc. Abruzzo Servizi srl apposita delibera o determina, con l'impegno dell'assunzione di spesa occorrente; in assenza di ciò, il contratto si intende efficace a tutti gli effetti di legge, il comune è tenuto a corrispondere quanto dovuto all'Abruzzo Servizi srl per i servizi resi;

5) l'importo del servizio di asilo viene così concordemente pattuito e determinato:

a) € 3,00 (tre/00) giornaliero per ogni animale ricoverato;

b) € 70,00 (settanta/00) per ogni carcassa smaltita a causa di decesso dell'animale;

c) per la richiesta di trasporto e trasferimento animali da una località ad un'altra o per il nostro canile di Fallo e o viceversa, sarà applicato e riconosciuto all'Abruzzo Servizi, un rimborso spese chilometrico "come da tabella tariffa ACI", oltre a € 50,00 per chiamata fissa. Se il cane invece dev'essere trasferito dal sanitario della ASL Lanciano-Vasto - Chieti al nostro canile il costo sarà di € 25,82. Il furgone abilitato e messo a disposizione per tale servizio, può trasportare da 1 ad un massimo di 4 cani a viaggio per volta, "a seconda della taglia e dell'aggressività degli animali trasportati". Gli importi sopra riportati sono al netto di I.V.A.;

6) onde consentire il ricovero in qualsiasi momento, dovendo tenere a disposizione posti liberi, il comune è tenuto, "per vincolo di prenotazione", a pagare alla soc. Abruzzo Servizi srl, il costo giornaliero di un animale, di cui all'art. 5, per l'intera durata del contratto anche in assenza di animali ricoverati;

7) gli importi stabiliti agli artt. 5) e 6), dopo un anno, saranno aumentati del 100% in rapporto alla variazione dell'indice ISTAT (si fa riferimento alla variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente);

8) gli importi pattuiti agli artt. 5), 6) e 7) dovranno essere pagati mensilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla emissione della fattura riepilogativa, mediante rimessa diretta, assegno bancario o bonifico bancario intestato alla Soc. Abruzzo Servizi srl. In caso di ritardato pagamento l'Abruzzo Servizi srl potrà sospendere il servizio e risolvere il contratto, senza la possibilità, per il comune, di purgare la mora. In tal caso il comune è tenuto a ritirare i cani ricoverati, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione fatta a mezzo raccomandata a.r. ed a pagare le fatture in sofferenza mentre, per gli animali non ritirati nei termini, ancora ricoverati, il costo giornaliero di mantenimento sarà maggiorato del 50% come penalità, per tutto il periodo di permanenza;

9) Il comune convenzionato comprende perfettamente che la società Abruzzo Servizi srl trae beneficio e guadagno, dalla presente convenzione, solo ed esclusivamente sul costo giornaliero per il ricovero del cane o gatto e, quindi, per questa ragione ha tutto l'interesse a tenere in vita gli animali. Per questo motivo ed altri, le parti concordano che,



in caso di decesso di uno o più animali, durante il ricovero, per qualsiasi motivo, il comune non potrà mai richiedere alcun risarcimento danni alla soc. Abruzzo Servizi srl . Per questa ragione il comune, "sin da ora", rinuncia formalmente a qualsiasi futura richiesta risarcitoria;

10) Il comune, qualora accerti casi di irregolarità o deficienza per il servizio prestato, dovrà avvertire immediatamente sui fatti accaduti, la Direzione della soc. Abruzzo Servizi srl, entro e non oltre le 24 ore successive dall'avvenimento "obbligatoriamente" con racc. a.r. ; dopo tale tempo perentorio nessun reclamo potrà essere preso in considerazione;

11) è fatto divieto all'Abruzzo Servizi srl di cedere o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e in caso di infrazione alle norme del presente contratto, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il comune e verso terzi rimarrà sempre l'Abruzzo Servizi srl;

12) Il comune, per il servizio affidato e per il periodo di affidamento contrattuale, dovrà utilizzare esclusivamente la Soc. Abruzzo Servizi srl e non potrà, per nessuna ragione, servirsi di altre ditte, società, Enti e consimili;

13) i termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo della costituzione in mora e per qualsiasi questione dovesse insorgere fra i contraenti, in ordine a quanto stabilito nel presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria del foro di Lanciano;

14) Per tutte le spese inerenti il presente contratto e consequenziali, nessuna esclusa od eccettuata, rimarrà a carico delle parti in ragione del 50% ;

15) ai fini fiscali si richiede la registrazione a tassa fissa essendo il servizio di cui al presente contratto soggetto ad I.V.A.

Letto, riconfermando gli art. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, le parti approvano.

Del che si è redatto il presente contratto che consta di una intera prima pagina e quanto sin qui di una seconda.

COMUNE DI PIZZOFERRATO

Ing. Lombardi Frediano



ABRUZZO SERVIZI SRL

L'Amm. Unico e Legale Rappresentante

Rag. Franco Pasquini

